

CAPO II - FORME DEL DECENTRAMENTO CIRCOSCRIZIONALE

Art. 53 Circoscrizioni Comunali

- 1) Le Circoscrizioni sono istituite quali organi di partecipazione, di consultazione, di gestione di servizi di base nonché per l'esercizio di funzioni delegate dal Comune.
- 2) Sono organi della Circoscrizione il Consiglio di Circoscrizione, il Presidente e l'Esecutivo, la Consulta dei Presidenti.
- 3) Il Regolamento stabilisce il numero delle Circoscrizioni, in relazione allo sviluppo urbanistico in atto, ne identifica e delimita l'estensione territoriale, determina i compiti dell'Esecutivo e il sistema di elezione, detta norma relativa determina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento degli organi, detta norma relativa:
 - a) al sistema di controllo degli atti del Consiglio Circoscrizionale;
 - b) alle modalità con le quali i consigli di Circoscrizione hanno accesso agli atti del Comune e delle sue aziende ed istituzioni;
 - c) all'organizzazione e funzionamento degli uffici circoscrizionali;
 - d) i compiti, le funzioni e le responsabilità dei Segretari delle Circoscrizioni;
 - e) la gestione contabile dei fondi attribuiti alle Circoscrizioni per il funzionamento dell'ufficio.

Art. 54 Le Funzioni delle Circoscrizioni

- 1) Il Consiglio Circoscrizionale, nell'ambito delle attribuzioni stabilite del regolamento:
 - formula proposte di iniziative, programmi, obiettivi interessanti la Circoscrizione;
 - individua criteri e processi atti a valorizzare le forme associative e di partecipazione;
 - contribuisce alla predisposizione del bilancio pluriennale ed annuale del Comune;
 - approva ordini del giorno e mozioni di rilevanza sociale da iscrivere all'Ordine del giorno del consiglio Comunale;
 - esprimere i pareri richiesti dagli organi del comune sugli atti e sulla materia prevista dal Regolamento;
 - fissa indirizzi per la gestione dei servizi di base attribuiti dal Comune ai sensi e per gli effetti dello art.13 della Legge n.142/90;
 - esercita le funzioni delegate dal Consiglio Comunale;
 - determina, per la parte di sua competenza, le modalità di esercizio delle funzioni attribuite ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della legge n.142/90.

Art. 55 Il Consiglio Circoscrizionale

- 1) Il Consiglio Circoscrizionale è espressione politico-amministrativa della popolazione appartenente alla Circoscrizione, ne rappresenta le istanze mediante attività propositive e consultive raccordandosi con gli organi di governo dell'ente per l'attuazione dei programmi e per la gestione amministrativa delegata e dei servizi di base.
- 2) I Consigli Circoscrizionali durano circa 5 anni.
- 3) Il Consigliere Circoscrizionale su richiesta, può optare tra il gettone di presenza o l'indennità di

funzione nel rispetto di quanto previsto dall'art.82 del D.Lgs 267/2000.

Art. 56 Il Presidente del Consiglio Circostrizionale

- 1) Il Consiglio Circostrizionale è composto dal Presidente e da quattordici Consiglieri. Il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio Circostrizionale.
- 2) Il Presidente rappresenta la Circostrizione; convoca e presiede il Consiglio Circostrizionale, cura l'esecuzione degli atti, svolge le funzioni che gli vengono delegate dal Sindaco, anche nella qualità di Ufficiale di Governo.
- 3) Il Consiglio Circostrizionale è eletto contemporaneamente al Consiglio Comunale e dura in carica sino al suo rinnovo anche nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale medesimo. Il Consiglio Circostrizionale esercita le funzioni sino alla elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei nuovi comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
- 4) Il Consiglio Circostrizionale è eletto con il sistema maggioritario sulla base di liste che comprendono un numero di candidati non superiore ai consiglieri da eleggere e non inferiore a due terzi degli stessi, con arrotondamento all'unità superiore.
- 5) Ciascuna lista deve indicare il proprio candidato alla carica di Presidente della Circostrizione e più liste possono indicare un candidato comune alla carica residente.

All'atto della presentazione delle liste, ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare il collegamento con una o più liste e di non aver accettato la candidatura in altra Circostrizione. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. I nominativi dei candidati alla Presidenza sono stampati dilato alla lista o al gruppo di liste di cui al precedente 4° comma.

- 6) la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dei Consiglieri Circostrizionali deve essere sottoscritta da non meno di 100 e non più di 200 elettori della Circostrizione.
- 7) Per i partiti o gruppi che intendono presentare con identico contrassegno proprie liste di candidati sia alle elezioni comunali che a quelle circostrizionali, non è necessaria la raccolta di sottoscrizioni di cui al precedente 6° comma.
- 8) La scheda per l'elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del relativo Consiglio Circostrizionale. La scheda reca i cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti nell'apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad essa collegate, tracciando un segno sul contrassegno ditali liste. Può esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati dalla lista da lui votata, scrivendone nome e cognome, o solo il cognome, sull'apposita riga posta al fianco del contrassegno. Ciascun elettore può, inoltre, votare sia per un candidato alla carica di Presidente, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per una delle liste ad essa collegata tracciando anche un segno sul relativo contrassegno, sia indicando la preferenza al Consiglio Circostrizionale ad un candidato della lista votata indicandone il cognome. Il voto espresso nei modi su indicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di Consigliere Circostrizionale sia alla lista corrispondente al contrassegno

votato sia al candidato alla carica di Presidente collegata alla lista.

Ciascun elettore può, infine, votare solamente per un candidato alla carica di Presidente della Circoscrizione tracciando un segno sul relativo rettangolo e il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di Presidente

9) E' proclamato eletto Presidente il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validi.

In caso di parità di voti è eletto Presidente il candidato collegato con la lista o gruppi di liste che ha conseguito la maggior cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto il più anziano d'età.

Salvo quanto disposto dal successivo 10° comma, per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati Presidenti, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, 5, sino a concorrenza del numero di Consiglieri da eleggere e, quindi, si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei Consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista o gruppi di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppi di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4, 5, sino a concorrenza del numero di seggi spettanti al gruppo di liste.

Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi il numero di seggi spettanti ad ogni lista.

10) Alla lista o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al Consiglio Circoscrizionale con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia superiore a 50.

I restanti seggi sono attribuiti alle liste o gruppi di liste collegate ai sensi del precedente 9° comma. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto meno del tre per cento dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

11) Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di Consiglieri i candidati alla carica di presidente, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista, che abbiano ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12) Sono proclamati eletti i Consiglieri Circoscrizionali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifre individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

13) La prima seduta del Consiglio Circoscrizionale deve essere convocata nel termine perentorio di gg. 10 dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro gg. 10 dalla data di convocazione. In caso di inerzia da parte del Presidente della Circoscrizione, trascorsi i termini sopraindicati, alla convocazione provvede il Sindaco in via sostitutiva.

14) Il Consiglio Circoscrizionale procede alla convalida degli eletti nella sua prima seduta.

15) Il Presidente, subito dopo la convalida, comunica al Consiglio Circostrizionale sia il proprio documento programmatico che la costituzione dell'esecutivo Circostrizionale che è composto da massimo quattro componenti, fra i quali il Vice Presidente, tutti scelti all'interno del Consiglio.

16) Il seggio del Consiglio Circostrizionale che durante il mandato diviene vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella stessa lista circostrizionale segue immediatamente l'ultimo eletto.

17) Lo scioglimento anticipato del Consiglio Circostrizionale si verifica quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi a seguito di mozione di sfiducia, dimissioni, decadenza, decesso ecc. e quando si verifica una delle cause di cui all'art. 39 della L. 142/90, per quanto compatibile.

Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Circostrizionale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta dal almeno i 2/5 dei Consiglieri Circostrizionali assegnati, senza computare a tal fine il Presidente.

Il Presidente decade dalla carica e cessa automaticamente anche dalle funzioni che gli sono state delegate dal Sindaco, quando si verifica una causa quale condizione ostativa alla carica di Consigliere.

Le dimissioni del Presidente e dei Consiglieri Circostrizionali sono irrevocabili e producono effetto immediato dal momento della loro presentazione al Consiglio Circostrizionale o al protocollo dell'Ente.

Il Consiglio Comunale delibera lo scioglimento del Consiglio Circostrizionale e il Sindaco nomina il Commissario Circostrizionale.

L'elezione per il rinnovo del Consiglio Circostrizionale sciolto è indetta al primo turno amministrativo utile.

18) Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni di cui alle leggi in materia elettorali e alla legge n. 147/90 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 57 La sede e il Funzionamento delle Circostrizioni

Gli organi della Circostrizione hanno una propria sede e, per l'espletamento delle funzioni assegnate, una struttura amministrativa dislocata, ove necessario, anche in forma decentrata sul territorio circostrizionale per la gestione dei servizi e delle materie loro delegate.